

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1778 del 13/04/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA: T. STIRONE - USI: ORTO DOMESTICO, AREA CORTILIVA E TETTOIA ADIBITA A RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI - CONCESSIONARIO: BUSSANDRI GIUSEPPE -SISTEB: PC19T0022 - SINADOC: 10260.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1854 del 13/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE –
COMUNE: VERNASCA (PC) – CORSO D’ACQUA: T. STIRONE – USI: ORTO
DOMESTICO, AREA CORTILIVA E TETTOIA ADIBITA A RICOVERO ATTREZZI
AGRICOLI – CONCESSIONARIO: BUSSANDRI GIUSEPPE – SISTEB:
PC19T0022 – SINADOC: 10260.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n. 45684 del 21/03/2019, successivamente integrata con nota n. 61211 del 16/04/2019, con la quale il sig. Bussandri Giuseppe – c.f.: BSS GPP 50C26 L772Z ha chiesto, ai sensi della L.R. n°7/2004 s.m.i., la concessione per occupazione di area demaniale del T. Stirone, sponda sinistra, nella località Pianazze a fronte dei mapp. 219p, 221 e 408 del F. 28 del N.C.T. del Comune di Vernasca, per i seguenti usi: orto domestico, area cortiliva e tettoia adibita a ricovero attrezzi agricoli;

PRESO ATTO:

- delle pubblicazioni ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta sui BURERT (parte seconda) n. 227 del 10/07/2019 e n, 35 del 17/02/2021 e riguardo alle quali, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n° 70611 del 6/05/2019 con la quale, in riferimento all’istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza, al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna e al Comune di Vernasca l’espressione dei pareri

e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenza di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 77431 del 16/05/2019 con la quale la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza;

- della nota assunta al prot. ARPAE n. 81674 del 23/05/2019 con la quale il Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni, in merito al rilascio della concessione in parola;

- della nota del 24/11/2020 prot. n. 170314 del Comune di Vernasca con la quale, facendo riferimento ad una comunicazione del sig. Bussandri Giuseppe, ricevuta il 31/10/2019, di avvenuta demolizione e rimozione di parte delle strutture abusivamente realizzate in area demaniale, aveva espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per il rilascio della concessione con la prescrizione di rimuovere i materiali edili sciolti giacenti in sito;

CONSIDERATO:

- che su specifico invito del Servizio il sig. Bussandri Giuseppe in data 18/02/2020 (prot. ARPAE n. 25851) ha inoltrato una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa in data 23/12/2020, con la quale lo stesso dichiara: *“di utilizzare l'area dal 2001 per orto domestico e ricovero attrezzi agricoli”*;

- che pertanto, avendo occupato aree del demanio idrico in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, al sig. Bussandri Giuseppe è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 48 del 24/02/2021 per violazione all'art. 21 comma 1) della LR n.7/2004;

DATO ATTO che la richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- € 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n. 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 10/03/2021 € 399,03 titolo di canone relativo all'annualità 2021 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Emilia Ovest;
- in data 10/03/2021 € 399,03 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente:

- in data 2/02/2021 ha provveduto a versare 2791,14 euro a titolo di indennizzo per l'occupazione pregressa mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna – Demanio Emilia Ovest;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 44758 del 22/03/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 22/03/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.

196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., a Bussandri Giuseppe, C.F. BSS GPP 50C26 L772Z la concessione per occupazione di area demaniale posta a fronte dei mapp. 219p, 221 e 408 del F. 28 del N.C.T. del Comune di Vernasca ubicata in sponda sinistra del Torrente Stirone, in località Pianazze, di complessivi 860 m² e da destinarsi ai seguenti usi: orto domestico (sup. 130 m²), area cortiliva (sup. 490 m²) e tettoia adibita a ricovero attrezzi agricoli (sup. 240 m²), come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare;

b) di stabilire che :

- la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto**;
- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro **399,03**;
- tale importo è soggetto all’adeguamento derivante dall’aggiornamento dei canoni ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/03/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA’ ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

1. si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
2. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
3. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
4. avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art.

133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore di Bussandri Giuseppe, residente in comune di Vernasca (PC), C.F. BSS GPP 50C26 L772Z, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.. cod. proc. PC19T0022.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, posta a fronte dei mapp. 219p, 221 e 408 del F. 28 del N.C.T. del Comune di Vernasca ubicata in sponda sinistra del Torrente Stirone, in località Pianazze, di complessivi 860 m² e da destinarsi ai seguenti usi: orto domestico (sup. 130 m²), area cortiliva (sup. 490 m²) e tettoia adibita a ricovero attrezzi agricoli (sup. 240 m²), come da planimetria allegata.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario

abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art 4 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di **€ 399,03** per il 2021 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 399,03**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 6 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originario all'aspirante

al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 7 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;-la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.

8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
2. E' vietata la costruzione di qualsiasi manufatto o baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata.
3. L'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
4. Sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. E' richiesta l'immediata rimozione di tutto ciò che si trova sull'area più depressa.

Art. 9 - Prescrizioni valutazione d'incidenza

1. Sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo.
2. E' vietato il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Art. 10 - Prescrizioni del Comune di Vernasca

Devono essere rimossi i materiali edili sciolti ancora giacenti in sito.

Art. 11 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 12 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.



**Il sottoscritto Bussandri Giuseppe C.F. BSS GPP 50C26 L772Z, presa visione del presente
disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

Busseto, il 22/03/2021

Firmato per accettazione dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.